LINEE GUIDA RELATIVE ALL'ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI DI APPELLO DEI VINI DOCG E DOC ISTITUITE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 61/2010 (vedi allegato 1).

- 1. Le n. 3 commissioni di degustazione di appello per i vini D.O.C.G. e D.O.C., istituite ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 61/2010, rispettivamente per il territorio di competenza dei vini:
 - a) dell'Italia settentrionale;
 - b) dell'Italia centrale;
 - c) dell'Italia meridionale ed insulare,

hanno la loro sede presso il Comitato nazionale vini DOP e IGP – Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare – Ufficio PQA IV – Via XX Settembre, 20 – 00187 ROMA.

- 2. Le modalità per proporre ricorso, da parte dei produttori interessati, avverso il giudizio di "non idoneità" pronunciato dalle commissioni di degustazione di primo grado dei vini DOCG e DOC, alla competente commissione di appello, nonché i criteri per la nomina e la gestione dell'attività delle Commissioni di appello e del loro finanziamento sono stabilite negli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto 11 novembre 2011, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (vedi allegato 2).
- 3. Il ricorso alla competente Commissione di appello dei vini DOCG e DOC (dell'Italia settentrionale o dell'Italia centrale o dell'Italia meridionale ed insulare) è depositato presso la struttura di controllo che, entro sette giorni, lo trasmette, a spese dell'interessato, alla commissione di appello (vedi indirizzo al punto 1) unitamente ad un campione del vino giudicato "non idoneo", all'uopo accantonato e custodito presso la predetta struttura di controllo, trasmettendo altresì la relativa documentazione di "non idoneità" e il certificato di analisi chimico-fisica, nonché il recapito di fax o di posta elettronica certificata dell'istante.
- 4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del richiamato decreto 11 novembre 2011, ciascuna Commissione di appello si riunisce, in presenza di almeno 5 richiedenti, con cadenza bimestrale. In base alle domande pervenute, il Segretario della Commissione stabilisce la data della riunione, che viene pubblicata venti giorni prima sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.gov.it sezione Qualità e sicurezza Vini DOP e IGP.
- 5. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del richiamato decreto 11 novembre 2011, le domande di appello di cui al punto 3 devono pervenire al MIPAAF, corredate delle ricevute di versamento della tariffa pro-quota stabilita, per ciascun ricorrente, fino a cinque, in euro 260,00. Detto versamento è da effettuare sul capitolo 3584 dell'entrata del Bilancio dello Stato.

Le richieste eventualmente eccedenti, fino ad un massimo di cinque, sono esaminate nella giornata successiva, ovvero sono rinviate alla riunione del successivo bimestre.

In caso di urgenza, il richiedente effettua apposita comunicazione per fax o posta elettronica certificata al Segretario della Commissione il quale, riscontrata la possibilità di riunire la

Commissione, chiede all'interessato di presentare la relativa domanda, corredata della ricevuta di versamento dell'intera tariffa, pari ad euro 1.300,00.

- 6. Il versamento di cui al punto 5, sul capitolo 3584 dell'entrata del Bilancio dello Stato, può essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:
 - a) presso la Tesoreria provinciale competente;
 - b) mediante versamento su c/c bancario; in questo caso si fornisce l'IBAN della Tesoreria provinciale di Roma che, per il citato capitolo 3584 è il seguente:

IT 04W 01000 03245 348 0 17 3584 00;

c) mediante c/c postale 871012, intestato alla Tesoreria provinciale di Roma.

In tutti i 3 casi è necessario specificare la seguente causale:

"Tariffa per funzionamento Commissioni appello vini DOCG e DOC (DM 11 novembre 2011, art. 14)".

- 7. Ai fini delle eventuali comunicazioni urgenti da parte dei ricorrenti di cui all'articolo 14, comma 4, del richiamato decreto 11 novembre 2011, così come specificato al punto 5, i recapiti di fax e di posta elettronica certificata del Segretario di ciascuna Commissione sono i seguenti:
 - a) Commissione di appello dei vini DOCG e DOC dell'Italia settentrionale: fax: 06.46656133; pec: saq9@pec.politicheagricole.gov.it;
 - b) Commissione di appello dei vini DOCG e DOC dell'Italia centrale: fax: 06.46656133; pec: saq9@pec.politicheagricole.gov.it;
 - c) Commissione di appello dei vini DOCG e DOC dell'Italia meridionale ed insulare: fax: 06.46656133; pec: saq9@pec.politicheagricole.gov.it

STRALCIO DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2010, n. 61

Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88. (GU n. 96 del 26-4-2010)

 omissis			

ART. 15 - (Analisi chimico-fisica e organolettica)

- 1. Ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, i medesimi, prima di procedere alla loro designazione e presentazione, devono essere sottoposti ad analisi chimico fisica ed organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. La positiva certificazione è condizione per l'utilizzazione della denominazione ed ha validità per centottanta giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni per i vini DOC liquorosi.
- 2. L'esame analitico, previsto anche per la rivendicazione dei vini IGT, deve riguardare almeno i valori degli elementi stabiliti dall'articolo 26 del regolamento CE n. 607/2009 e quelli caratteristici della DOCG, DOC e IGT in questione indicati nel rispettivo disciplinare di produzione.
- 3. L'esame organolettico è effettuato da apposite commissioni di degustazione, tra cui quelle istituite presso le Camere di Commercio, indicate dalla competente struttura di controllo, per le relative DOCG e DOC e riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore indicati dal rispettivo disciplinare di produzione.
- 4. Presso il Comitato di cui all'articolo 16 sono istituite le Commissioni di appello, rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale ed insulare incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici effettuati dalle commissioni di cui al comma 3.
- 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure e le modalità per:
 - a) l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG e DOC;
 - b) l'espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione per i vini IGT;
 - c) per le operazioni di prelievo dei campioni.
- 6. Con il decreto ministeriale di cui al comma 5 sono stabilite le modalità per la determinazione dell'analisi complementare dell'anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti e definiti i criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione di cui al comma 3 e la nomina dei loro membri, nonché per la nomina ed il funzionamento delle commissioni di cui al comma 4.
- 7. I costi per il funzionamento delle Commissioni di degustazione e delle Commissioni di appello sono posti a carico dei soggetti che ne richiedono l'operato. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabiliti l'ammontare degli importi, nonché le modalità di pagamento.

 omissis			

STRALCIO DECRETO 11 novembre 2011 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento. (GU n. 295 del 20-12-2011)

 omissis	_		

Art. 9 - (*Procedimento di appello – disposizioni generali*)

- Il ricorso avverso il giudizio di "non idoneità" pronunciato dalle commissioni di degustazione è proposto dall'interessato alle competenti commissioni di appello per i vini D.O.C.G. e D.O.C. dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale, istituite presso la segreteria del Comitato nazionale vini DOP e IGP – Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità – Ufficio SAQ IX.
- 2. Il ricorso è depositato presso la struttura di controllo che, entro sette giorni, lo trasmette, a spese dell'interessato, alla commissione di appello unitamente ad un campione del vino giudicato "non idoneo", all'uopo accantonato e custodito presso la predetta struttura di controllo, trasmettendo altresì la relativa documentazione di "non idoneità" e il certificato di analisi chimico-fisica, nonché il recapito di fax o di posta elettronica certificata dell'istante ai fini della comunicazione di cui all'articolo 14, comma 4.

Art. 10 - (Composizione e durata delle Commissioni di appello)

- 1. Ciascuna commissione è composta da un presidente, da un segretario, dai rispettivi supplenti, e da quattro membri nominati dal Ministero, secondo i criteri di cui al comma 2, e dura in carica due anni.
- 2. Il presidente e il relativo supplente sono scelti dal Ministero tra esperti di chiara fama nel settore vitivinicolo; il segretario e due supplenti sono designati tra i funzionari del Ministero; i quattro membri sono scelti dal segretario, per ciascuna seduta di degustazione, a rotazione nell'ambito di un elenco di 10 tecnici degustatori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 4, depositato presso il Comitato di cui all'articolo 16 del decreto legislativo. Detti tecnici degustatori sono designati come segue dai rispettivi Enti ed Organismi:
 - n. 4 componenti dalle Regioni;
 - n. 2 componenti dal Comitato di cui all'articolo 16 del decreto legislativo;
 - n. 2 componenti dall'Associazione Enologi Enotecnici italiani;
 - n. 2 membri dalla Federazione nazionale dei Consorzi di tutela dei vini DOP e IGP.
- 3. I membri designati di cui al comma 2 non possono contemporaneamente essere membri delle commissioni di degustazione di primo grado competenti per il territorio della relativa commissione di appello.

Art. 11- (Compiti e funzionamento delle Commissioni di appello)

1. La commissione di appello esplica la propria attività con la presenza di cinque componenti compreso il presidente. Nel caso in cui sia impossibile sostituire un componente assente, la Commissione può funzionare con quattro componenti compreso il Presidente.

- 2. Per ogni campione degustato, il presidente e i componenti della commissione di appello redigono una scheda individuale, secondo il modello approvato dal Ministero e riportato nell'allegato 3, sottoscritta dal presidente e dal segretario. Dalla scheda di degustazione individuale deve risultare, in particolare, per ogni campione degustato, il giudizio di "idoneità" o di "non idoneità"; in tale ultimo caso risulta la sintetica motivazione del giudizio. E' infine compilata una scheda riepilogativa degli elementi rilevati nelle singole schede, da sottoscrivere da parte del presidente e del segretario della commissione. Il giudizio definitivo della commissione di appello è espresso a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
- 3. L'esito del giudizio definitivo della commissione di appello è comunicato, entro 3 giorni a mezzo di lettera raccomandata, alla Ditta interessata e alla struttura di controllo.
- 4. Nel caso di conferma del giudizio di "non idoneità", l'interessato può provvedere, se del caso, alla riclassificazione della relativa partita di vino in conformità alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Art. 12 - (Funzioni del presidente e del segretario delle Commissioni di appello)

- 1. Salvo quanto stabilito nel presente articolo, il presidente ed il segretario delle commissioni di appello esercitano le funzioni rispettivamente previste per il presidente e per il segretario delle commissioni di degustazione all'articolo 7.
- 2. Il segretario della commissione di appello è incaricato del disbrigo degli affari di natura tecnico-amministrativa inerenti al funzionamento delle commissioni stesse e all'attuazione degli esami organolettici di appello.
- 3. In particolare, il segretario provvede a:
 - a) prendere in carico, separatamente per le commissioni di appello dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale, i ricorsi ed i relativi campioni, previo controllo della loro integrità, ed a curarne il buono stato di conservazione fino alla effettuazione degli esami organolettici;
 - b) assicurare la disponibilità e la funzionalità della sala di degustazione e delle attrezzature occorrenti per la degustazione;
 - c) assicurare gli adempimenti tecnici necessari per la effettuazione degli esami organolettici, con particolare riguardo alla anonimizzazione dei campioni ed alla presentazione del prodotto nelle condizioni ottimali;
 - d) redigere e conservare i verbali delle riunioni delle commissioni di appello.

Art. 13 - (Registri e verbali delle Commissioni di appello)

- 1. Il registro di presa in carico dei ricorsi e dei campioni sono vidimati dal capo del competente Ufficio del Ministero ove operano le stesse commissioni e le relative pagine sono progressivamente numerate.
- 2. Il verbale della seduta di degustazione, oltre a contenere la data della riunione e l'individuazione dei partecipanti, riporta il giudizio conclusivo espresso per ciascun campione

- degustato e, in caso di "non idoneità", il relativo motivo, nonchè il numero attribuito a tale campione in fase di anonimizzazione. Il verbale è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.
- 3. L'abbinamento del campione degustato con il detentore del vino al quale il campione stesso si riferisce è effettuato dal segretario della commissione al termine della seduta di degustazione, trascrivendo nel registro di presa in carico i risultati della degustazione medesima. Tale trascrizione è sottoscritta dal segretario stesso e dal presidente.

Art. 14 - (Costi per gli esami analitici e per il funzionamento delle Commissioni di degustazione e delle Commissioni di appello)

- 1. I costi per il prelievo dei campioni, per l'espletamento dell'esame analitico e per il funzionamento delle Commissioni di degustazione sono posti a carico dei soggetti che richiedono la certificazione delle relative partite. L'ammontare di tali costi e le modalità di pagamento alla competente struttura di controllo sono stabilite per ciascuna DOCG o DOC nel prospetto tariffario predisposto dalla medesima struttura di controllo ed approvato dal Ministero contestualmente al piano dei controlli, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo.
- 2. Ai sensi dell'articolo 118 *septdecies*, par. 1, del Reg. (CE) n.1234/2007 e dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo, i costi per il funzionamento delle Commissioni di appello sono posti a carico dei soggetti che ne richiedono l'operato e fissati, per singola riunione delle Commissioni, in 1.300,00 euro.
- 3. Ciascuna Commissione si riunisce, in presenza di almeno 5 richiedenti, con cadenza bimestrale. In base alle domande pervenute, il Segretario della Commissione stabilisce la data della riunione, che viene pubblicata venti giorni prima sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.gov.it.
- 4. Le domande di appello devono pervenire al MIPAF, corredate delle ricevute di versamento della tariffa pro-quota stabilita, per ciascun ricorrente, fino a cinque, in euro 260,00. Detto versamento è da effettuare sul capitolo 3584, capo 17°, dell'entrata del Bilancio dello Stato. Le richieste eventualmente eccedenti, fino ad un massimo di cinque, sono esaminate nella giornata successiva, ovvero sono rinviate alla riunione del successivo bimestre. In caso di urgenza, il richiedente effettua apposita comunicazione per fax o posta elettronica certificata al Segretario della Commissione il quale, riscontrata la possibilità di riunire la Commissione, chiede all'interessato di presentare la relativa domanda, corredata della ricevuta di versamento dell'intera tariffa, pari ad euro 1.300,00.
- 5. La tariffa è aggiornata almeno ogni due anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del costo effettivo del servizio.
- 6. La partecipazione dei commissari alle riunioni delle Commissioni di appello non dà luogo a compensi ed i rimborsi per i fuori sede sono relativi esclusivamente alle spese di viaggio, vitto e alloggio.

 omissis			